



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 30.06.1997
COM(97) 289 def.

95/0079 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 92/50/CEE del Consiglio che coordina la procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, 93/36/CEE del Consiglio che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e 93/37/CEE del Consiglio
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE

Parere della Commissione

In applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/50/CEE del Consiglio che coordina la procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, 93/36/CEE del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e 93/37/CEE del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

I Cronistoria

La proposta è stata trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio il 30.3.1995.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 5.7.1995.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 28.2.1996.

La proposta modificata è stata trasmessa al Consiglio il 16.12.1996.

Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 19.12.1996.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in seconda lettura il 14.5.1997.

II. Scopo della direttiva

L'Accordo sugli appalti pubblici (AAP - in inglese GPA ossia Government Procurement Agreement), entrato in vigore nella Comunità il 1° gennaio 1996 come stipulato all'articolo XXIV, costituisce parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario per effetto della decisione 94/800/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994 che approva gli accordi conclusi a seguito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round. Ciò non implica tuttavia che le sue disposizioni possano essere invocate direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie della Comunità e degli Stati membri (cfr. ultimo considerando della decisione 94/800/CE).

La Commissione ha proposto una serie di modifiche alle direttive per inserirvi alcune disposizioni dell'AAP in modo da:

- a) **evitare discriminazioni** a danno delle imprese comunitarie e conferire loro gli stessi vantaggi dei quali godono le imprese dei paesi terzi a norma dell'AAP e
- b) **assicurare la coerenza** tra i due regimi giuridici. In tal modo gli enti aggiudicatori che sono soggetti tanto alla direttiva quanto all'AAP potranno agire in modo conforme all'AAP applicando semplicemente le disposizioni delle direttiva modificata. Diversamente essi sarebbero tenuti a conoscere perfettamente i due regimi, ad individuare i punti in cui differiscono e a trarre le corrette conseguenze da dette differenze. Si tratterebbe di un compito complesso e si rischierebbero significative differenze di applicazione del diritto comunitario nei diversi Stati membri.

III. Posizione della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo

A. Emendamenti accolti dalla Commissione

Considerando n. 10 (dialogo tecnico - emendamento n. 4)

Questa parte dell'emendamento n. 4 adottato dal Parlamento europeo può essere accolta dalla Commissione in quanto si tratta semplicemente di una riformulazione in positivo dell'articolo VI (4) dell'AAP. Infatti, se il testo dell'AAP recita "Le entità **non sollecitano né accettano**, in maniera che **possa avere** l'effetto di ostacolare la concorrenza, consulenze che potrebbero essere utilizzate nella preparazione delle specifiche per un determinato appalto da parte di imprese che potrebbero avere interesse commerciale all'appalto stesso", il testo del Parlamento europeo dispone che "gli enti aggiudicatori **possono** sollecitare o accettare consulenze che potrebbero essere utilizzate nella preparazione delle specifiche per un determinato appalto, a condizione che tali consulenze **non abbiano** l'effetto di precludere la concorrenza".

Considerando n. 10 bis (nuovo) (formazione e informazione per le PMI - emendamento n. 2)

Anche se un considerando nel preambolo che non trova poi riscontro nel dispositivo delle direttive non costituisce lo strumento più appropriato ed efficiente per conseguire l'obiettivo che legittimamente si intende perseguire, la Commissione può accogliere anche questo emendamento, con il quale il Parlamento europeo mira a favorire l'accesso delle PMI agli appalti pubblici mettendo a loro disposizione adeguati strumenti di formazione e di informazione.

Allegato I

La Commissione ritiene di poter accogliere l'emendamento n. 3 con il quale il Ministero federale tedesco dei trasporti è aggiunto all'elenco delle autorità governative centrali.

B. Emendamenti respinti dalla Commissione

Nessuno.

PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO

EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CHE MODIFICA

**LE DIRETTIVE 92/50/CEE DEL CONSIGLIO CHE COORDINA LA
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI
SERVIZI, 93/36/CEE DEL CONSIGLIO CHE COORDINA LE
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI
FORNITURE E 93/37/CEE DEL CONSIGLIO CHE COORDINA LE
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI
LAVORI**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato
CE)

Il considerando 10 è modificato come segue:

"considerando che gli enti aggiudicatori possono sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione di specifiche per un determinato appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza;"

E' inserito il considerando 10 bis:

"considerando che la Commissione deve mettere a disposizione delle piccole e medie imprese materiale informativo e per la formazione tale da consentire loro di partecipare pienamente al mercato degli appalti modificato;"

L'autorità seguente è inserita all'Allegato I per la Repubblica federale di Germania, come punto 17 bis:

"Bundesministerium für Verkehr"

ISSN 0254-1505

COM(97) 289 def.

DOCUMENTI

IT

08 01 06

N. di catalogo : CB-CO-97-278-IT-C

ISBN 92-78-21189-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo